

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3226}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIRICOTTI GUERRIERI, GIORDANO ANGELINI, TATTARINI, CAMPATELLI, SITRA, OLIVERIO, SILVIO MANTOVANI, NARDONE, PREVOSTO, CAMOIRANO ANDRIOLLO

Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio

Presentata il 7 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La IX Commissione della Camera dei deputati ha recentemente approvato una risoluzione, firmata da rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, che impegna il Governo ad utilizzare, per rifinanziare gli interventi in materia di credito peschereccio, somme non utilizzate dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile relative agli interventi di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, inerente l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivanti.

La risoluzione trae origine dal fatto che la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante: « Disciplina del credito peschereccio di esercizio », a causa della sua insufficiente dotazione finanziaria, non era riuscita ad incentivare gli investimenti utili a produrre il necessario ammodernamento del settore, come è evidenziato dal fatto che numerose sono le pratiche istruite a tal fine e non finanziate per mancanza di fondi giacenti presso il Ministero della marina mercantile.

Si tratta di ben 691 pratiche riguardanti la pesca costiera mediterranea, oceanica, l'acquacoltura la cui mancata eva-

sione comporta il blocco di finanziamenti per investimenti di ben 160 miliardi di lire.

Non pare inutile rilevare come tale blocco degli investimenti produca un ritardo nei processi di ammodernamento del settore con il suo conseguente impoverimento in termini reali, causa l'impossibilità di ricorrere al sistema bancario che prevede oneri molto alti e non recuperabili.

Per queste ragioni, riteniamo utile presentare un provvedimento di rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, che disciplina il credito peschereccio di esercizio e che pur non comportando un aggravio per il bilancio dello Stato, può rappresentare una prima, necessaria, risposta alle attese delle numerose imprese impegnate in opere di ammodernamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La legge 28 agosto 1989, n. 302, è rifinanziata per l'anno 1993 per un importo di lire 13.000 milioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3575 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993, quanto a lire 9.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8559 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

